

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

**Informativa ETS n. 2
23.01.2026**

Oggetto: ONLUS.

Il **31 marzo 2026** rappresenta uno spartiacque temporale significativo per le ONLUS.

Entro tale data infatti le ONLUS, a differenze delle associazioni di promozione sociale (APS) e le organizzazioni di volontariato (ODV), devono scegliere se **effettuare l'iscrizione in autonomia** nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La **mancata iscrizione al RUNTS comporta per la ONLUS l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio** – limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato nei periodi d'imposta in cui l'ente è stato iscritto nell'anagrafe delle ONLUS – ad altro Ente del Terzo Settore con finalità analoghe, previa richiesta di parere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La domanda di iscrizione deve essere inoltrata all'ufficio del RUNTS territorialmente competente:

- **indicando la sezione** nella quale l'ente intende iscriversi;
- **allegando copia dell'atto costitutivo e dello statuto adeguato** alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore;
- **allegando gli ultimi due bilanci approvati;**
- **allegando l'attestazione della sussistenza del patrimonio minimo** (in caso di ente già munito di personalità giuridica o che intenda richiederla).

Qui di seguito si analizzano le principali novità che interesseranno le ONLUS.

SEZIONE RUNTS

La scelta della sezione RUNTS deve essere una scelta ponderata e non meramente formale, in quanto ogni tipologia di ETS ha delle proprie caratteristiche e requisiti da rispettare.

Il Codice del Terzo Settore ha suddiviso il RUNTS in sette sezioni alle quali corrispondono le sette tipologie di Enti del Terzo Settore (ETS):

- Organizzazioni di Volontariato (ODV);
- Associazioni di Promozione Sociale (APS);
- Enti Filantropici;
- Imprese sociali;
- Reti Associate;
- Società di Mutuo Soccorso (SOMS);
- Altri Enti del Terzo Settore (ETS).

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com

- Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che possono iscriversi al RUNTS le associazioni riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato diversi dalle società, includendo tra quest'ultimi i comitati.

Ai trust ONLUS è preclusa la possibilità di iscrizione al RUNTS.

L'iscrizione ad alcune sezioni, come ad esempio quella relativa agli "enti filantropici", richiede il possesso della personalità giuridica da parte dell'ente.

BILANCI APPROVATI

La maggior parte degli enti saranno tenuti alla presentazione **dei bilanci relativi agli esercizi 2023 e 2024** in quanto difficilmente le ONLUS, con esercizi sociali coincidenti con l'anno solare, entro il 31 marzo 2026 avranno approvato il bilancio 2025.

I bilanci da allegare alla domanda di iscrizione devono essere redatti secondo gli schemi di bilancio previsti per gli ETS, e se la ONLUS non ha provveduto nel corso del 2023/2024 a redigerli con tali schemi, dovrà procedere alla loro **preventiva riclassificazione**.

Gli ETS con attività d'impresa commerciale devono redigere il bilancio secondo le regole civilistiche previste per le società e depositarlo al Registro delle Imprese.

ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEL PATRIMONIO MINIMO

L'art. 22, comma 4, Codice Terzo Settore prevede che, per l'ottenimento o riconferma della **personalità giuridica**, la misura minima del patrimonio sia di:

- **15.000 euro per le associazioni;**
- **30.000 euro per le fondazioni.**

Tale condizione va attestata dal notaio che redige l'atto (o verbale) notarile e ai fini della verifica della sussistenza del patrimonio minimo può richiedere:

- **una relazione giurata del revisore legale** (o della società di revisione);
- **una situazione patrimoniale redatta dall'organo di amministrazione**, purchè l'organo di controllo o un revisore legale ne attesti "la corretta compilazione".

Qualora l'ente non sia dotato di organo di controllo o revisore legale potrà ricorrere ad un soggetto esterno.

La documentazione contabile utilizzata per la determinazione dell'entità e della composizione del patrimonio dell'ente **non potrà risalire a più di 120 giorni prima** della data dell'atto (o verbale) notarile.

N.B.!

Quando il patrimonio minimo è **diminuito di oltre un terzo** in conseguenza di perdite, **occorre procedere con la sua ricostituzione** oppure effettuare la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

Le ONLUS che abbiano superato, nei bilanci in via di presentazione, i parametri di cui al modificato art. 30 del Codice del Terzo Settore dovranno, prima di inoltrare la domanda di iscrizione, **nominare l'organo di controllo, anche monocratico.**

L'obbligo si realizza quando l'ente superà per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti parametri:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **euro 150.000,00**;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: **euro 300.000,00**;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **7 unità**.



Le fondazioni a prescindere da qualsiasi limite dimensionale sono obbligate alla nomina dell'organo di controllo, anche monocratico.

Sarà **obbligatorio nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale** qualora l'ente superi per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti parametri:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **euro 1.500.000,00**;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: **euro 3.000.000,00**;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **20 unità**.

LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Con l'abolizione dell'art. 10, D.Lgs 460/1997, la distinzione tra attività istituzionali e connesse viene riformulata negli artt. 5 e 6 del Codice del Terzo Settore.

Le **"Attività di Interesse Generale"** (AIG) sostituiscono il concetto di attività istituzionali, mentre le **"Attività Diverse"** assumono una valenza ben più ampia rispetto al concetto di attività connesse poiché non "limitate qualitativamente" ma solo "quantitativamente".

Una modifica di grande impatto, che apre la strada a fonti di entrata prima precluse, come sponsorizzazioni o attività commerciali collaterali.

LIMITI RETRIBUTIVI

L'iscrizione al RUNTS permette anche **l'innalzamento dal 20% al 40%** del limite retributivo da riconoscere al personale dipendente rispetto ai valori previsti dai Ccnl maggiormente rappresentativi.

Tale variazione riconosce agli enti margini più ampi nella gestione del personale e la possibilità di garantire retribuzioni più competitive senza compromettere la natura non lucrativa dell'organizzazione.

CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE

Dal 1° gennaio 2026, l'anagrafe delle ONLUS tenuta dall'Agenzia delle Entrate è abolita e pertanto termina la competenza dell'Agenzia con riguardo all'accreditamento e alla verifica dei requisiti di accesso al riparto del contributo.

Per mantenere il diritto al contributo sarà necessario provvedere all'iscrizione nel Registro unico del Terzo Settore (RUNTS) e per effettuare eventuali comunicazioni inerenti al contributo (IBAN, revoche, ecc.) si dovrà far riferimento al competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Associazione Professionale

LA PRESENTE INFORMATIVA HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA' LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA' ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com

- Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

37063 ISOLA DELLA SCALA (VR)
VIA GARIBALDI, 10
TEL. +39 045 - 6630444

37135 VERONA
VIA A. DOMINUTTI, 20
TEL. +39 045 - 597787

37051 BOVOLONE (VR)
VIA MADONNA, 437
TEL. +39 045 - 7100449
TEL. +39 045 - 6901282

37068 VIGASIO (VR)
PIAZZA A. LUCIANI, 5
Tel. +39 045 - 7363255

37045 LEGNAGO (VR)
VIALE DEI CADUTI, 95
TEL. +39 0442 - 602272

20121 MILANO
PIAZZA CAVOUR, 3
00195 ROMA
VIA RODI, 24